

Art. 43
Composizione e competenze

Il Collegio Centrale dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo, tra persone iscritte nel registro dei revisori contabili.

Il Collegio Centrale dei Sindaci dura in carica cinque anni e i membri non possono essere riconfermati per più di tre mandati consecutivi.

Un componente dei membri effettivi ed uno dei membri supplenti è indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che svolge la vigilanza sull'E.N.S..

Il Collegio elegge il proprio Presidente tra i membri effettivi.

Il Collegio ha il compito di verificare la gestione economica e finanziaria dell'Ente e a tal fine ispeziona i libri e i documenti contabili, verifica la regolare tenuta delle scritture e provvede all'accertamento dello stato di cassa, redigendone almeno ogni tre mesi il verbale, limitatamente ai libri e documenti della Sede Centrale.

Verifica il rispetto delle norme statutarie ed effettua la revisione contabile limitatamente alla Sede Centrale.

Al termine di ogni esercizio presenta all'Assemblea Nazionale la relazione sul Bilancio consuntivo della Sede Centrale e sul Bilancio Consolidato ed esprime parere sul Bilancio Preventivo.

I componenti del Collegio Centrale dei Sindaci possono assistere alle riunioni del Congresso, dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo.

I membri del Collegio Centrale dei Sindaci non possono essere revocati se non per giusta causa.

Essi non possono essere dipendenti, collaboratori o consulenti retribuiti dell'ENS, pena la decadenza dall'incarico;

Essi non possono avere rapporti di parentela, affinità o coniugio con i dirigenti o dipendenti dell'Ente, i membri del Collegio dei Probiviri e con i soci che rivestono cariche elettive;

In caso di decadenza, revoca, rinuncia o vacanza comunque determinata, l'Assemblea Nazionale, procede con urgenza alle necessarie integrazioni sui nominativi proposti dal Consiglio Direttivo.